Par Condico Ante Litteram: drastico decreto del ’57

C’è una legge inapplicata: Berlusconi è ineleggibile

di Davide Caparini - Deputato Lega Nord

Il tema della par condicio di accesso ai mezzi di comunicazione è strettamente collegato al conflitto d’interesse che in questo modo ritorna alla ribalta. Infatti la maggioranza promette di approvare in via definitiva le norme varate in prima lettura dalla Camera dei deputati nell’aprile 1998. Una soluzione all’acqua di rose frutto della mediazione in un testo unificato della legge Berlusconi, Veltri, allora nei Ds, e quella della Lega da me firmata. Il meccanismo definito imporrebbe nel caso del Cavaliere di affidare le sue proprietà ad un gestore indipendente come da anni avviene nel sistema americano: il Paese nel quale è certamente più ampia e profonda la distinzione effettuata tra le cariche pubbliche e gli interessi personali. La normativa statunitense tende a prevenire situazioni in cui gli interessi privati facenti capo a soggetti titolari di incarichi pubblici possono condizionare l’adozione, la direzione e la portata delle scelte che quei soggetti avrebbero effettuato in assenza di quegli interessi. Ma l’affidamento cieco, questa la traduzione letterale del sistema adottato dalla Camera, mentre può funzionare per i patrimoni finanziari o azionari, si è rivelato del tutto inadeguato per le proprietà industriali. A maggior ragione quando si tratta di aziende operanti nell’editoria televisiva e della carta stampata con una vastissima visibilità ed elevati contenuti propagandistici. È indiscutibile che questa legge sia un primo passo in quanto introduce nell’ordinamento italiano norme a garanzia dei cittadini delimitando gli interessi personali rispetto a quelli pubblici ma è altrettanto evidente che, nel caso di Silvio Berlusconi, non risolva alcunché, lo dimostra il fatto che il Polo l’ha comunque votata senza particolari patemi d’animo. Ma Berlusconi è, e rimane, ineleggibile, come stabilito da una norma del 1957, l’articolo 10 del Dpr n. 361 che dichiara non eleggibili "coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l’obbligo di adempimenti specifici, l’osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l’autorizzazione è sottoposta". È una norma chiara, equa, nata in tempi non sospetti quando Berlusconi era ancora un cantante di un’orchestrina sulle navi da crociera. Una norma che stabilisce, senza condizionale, che la persona titolare di concessioni statali come quelle che permettono alle tre tv Mediaset di trasmettere non può essere eletta al Parlamento. Ma, come tutti noi sappiamo, Silvio Berlusconi è già stato deputato italiano, parlamentare europeo, presidente del Consiglio ed è palese che nessuno abbia mai applicato questa norma di ineleggibilità in quanto la Giunta per le elezioni ha sempre difeso ad oltranza il diritto dell’eletto di restare in carica. È stata in questo caso fornita

un’interpretazione formalistica stabilendo che solo il titolare giuridico delle concessioni, il presidente Confalonieri, non può essere eletto, mentre niente ha da temere Berlusconi, il proprietario di fatto: non è eleggibile "alla concessione ad personam e quindi, se non c’è titolarità della persona fisica, non si pone alcun problema di eleggibilità, pur in presenza di eventuali partecipazioni azionarie". Per risolvere questo amletico dilemma e risolvere l’abnorme stortura basterebbe approvare in Parlamento una leggina che fornisca l’interpretazione autentica della legge del ’57. Una legge depositata alla Camera sia dalla Lega che dai democratici. Berlusconi è ineleggibile, quindi, anche se c’è chi sostiene il contrario dichiarando che il titolo IV, articolo 51, della Costituzione recita "tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza". Vero, quanto è vero che quell’articolo si conclude sancendo "secondo i requisiti stabiliti dalla legge". E quella legge c’è dal 1957.